

**REGIONE  
ABRUZZO**



**CAPITOLATO SPECIALE**

**LOTTO 3**

**RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO  
CORPI VEICOLI TERRESTRI  
AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

## **DEFINIZIONI**

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

Nel testo che segue si intendono:

per <b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
per <b>Coassicurazione:</b>	il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
per <b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
per <b>Legge:</b>	Il D. Lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
per <b>Regolamento:</b>	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
per <b>Impresa o Società o Compagnia:</b>	l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
per <b>Delegataria:</b>	l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;
per <b>Coassicuratrice:</b>	la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
per <b>Contraente:</b>	la REGIONE ABRUZZO
per <b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
per <b>Broker:</b>	il soggetto incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
per <b>Proprietario:</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
per <b>Conducente:</b>	la persona fisica alla guida del veicolo;
per <b>Tariffa:</b>	la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
per <b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per <b>Scoperto:</b>	l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
per <b>Franchigia:</b>	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per <b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per <b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
per <b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
per <b>Ebbrezza:</b>	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
per <b>Attestazione sullo stato del rischio:</b>	il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
per <b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

**(valide per tutte le sezioni)**

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stessa che comporta aggravamento di rischio, così come le dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni, reticenze o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

### **Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 90 giorni** dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza.

I premi devono essere pagati al Broker, alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che qualora il pagamento dei premi venga fatto tramite il Broker, tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

### **Art. 3 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza utile. Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un **preavviso di almeno 3 mesi** rispetto alla predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto. Nel caso di invio di recesso anticipato, la Società è tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo art. 11.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **Art. 4 – DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO; RECESSO ANNUALE**

Il contratto ha la durata di **36 mesi** con decorrenza **30.04.2019**.

Il premio verrà corrisposto con rateazione annuale.

Alla sua naturale scadenza è facoltà dell'Ente, qualora ne ricorrano i presupposti, rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi; è comunque facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annuale con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, mediante lettera raccomandata.

Altresì la Regione Abruzzo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto fino a ulteriori 120 giorni. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Il Contraente si riserva la facoltà di far decorrere la polizza dalla data indicata in frontespizio, anche sulla base del provvedimento che dispone l'aggiudicazione definitiva ancorché non efficace, in quanto soggetta alle verifiche di legge e sottoposta a condizione risolutiva.

#### **Art. 5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro

La denuncia del sinistro può essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") o su altro modulo, purché sia sottoscritto dalle parti e contenga tutte le informazioni indispensabili per una chiara rappresentazione della circostanza del sinistro.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **Art. 5 BIS - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **ART. 5 TER - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni

#### **ART. 5 QUATER - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

#### **Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alla Legge, al Regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio Contraente o l'Assicurato.

#### **Art. 8 – LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

#### **Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, telex, e-mail e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato, o l'Ente Contraente, hanno conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 10 - IMPOSTE**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

#### **Art. 11 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società a cadenza semestrale si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico, riportante per ciascuna pratica le seguenti informazioni:

- a) data evento;
- b) targa veicolo assicurato
- c) estremi controparte;
- d) tipologia di sinistro
- e) importo riservato;
- f) importo liquidato.

Si precisa in proposito che:

- i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di

chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

#### **Art. 12 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA**

Relativamente alla Sezione 1) come da lettera E delle "Condizioni Aggiuntive".

Relativamente alla Sezione 2) come da Lettera E delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

#### **Art. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

#### **Art. 14 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza della Società Mediass SpA (piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio della pec stessa.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

#### **ART. 15 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o per via telematica con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.

E' data facoltà all'assicurato di richiedere in qualsiasi momento l'esclusione dal libro matricola dei mezzi assicurati, previa restituzione del certificato e del contrassegno di assicurazione in originale. In tal caso, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24.00 del giorno di restituzione dei predetti documenti. I mezzi potranno essere reinseriti in garanzia in qualsiasi momento con effetto dalle ore 24.00 del giorno della richiesta (se il giorno lavorativo e a patto che la richiesta pervenga entro le ore 12.00). Per i mezzi esclusi e successivamente reinclusi, verrà pertanto computato il premio relativo ai soli periodi di efficacia della copertura assicurativa, con conguaglio in sede di regolazione.

#### **Art. 16 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere regolate tra la Società e il Contraente entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

#### **Art. 17 – VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA - A.T.I. (ove applicabile)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla MEDIASS S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla MEDIASS S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.

#### **Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. ....

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



**SEZIONE 1**  
**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**  
**DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre altresì:

- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice", destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- il traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso all'Ente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- la responsabilità per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale.

**ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o ancora da autisti dotati di regolare patente di guida, in rapporto con la Contraente con regolare contratto di collaborazione e/o altra forma a norma di legge ;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### **ART. 3 - CESSAZIONE DI RISCHIO**

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

### **ART. 4 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

### **ART. 5 - MASSIMALI DI GARANZIA**

<b>Per TUTTI I MEZZI - € 20.000.000,00 UNICO</b>
--

### **ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 9/bis.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati sui mezzi dell'Ente a qualsiasi titolo.

Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'elenco dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 7), elenco aggiornato al 15.10.2018

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 15.10.2018 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

### **ART. 7 - MEZZI DA ASSICURARE**

Come da elenco veicoli allegato (**ALLEGATO VEICOLI**).

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.

**Tutte le "Condizioni Speciali" di cui alla Sezione II della presente polizza, che non sono automaticamente operanti, si intendono comprese solo se è espressamente indicato un valore assicurato CVT nell'apposita colonna di cui all'allegato veicoli.**

## **ART. 8 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO**

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

## **ART. 9 – TARIFFE APPLICABILI**

### **A. TARIFFA BONUS MALUS**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, così come prevista dalla normativa vigente.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### **B. TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ**

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

### **C. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Se la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

### **D. TARIFFA FISSA**

Se la presente assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa.

## **ART. - 9/bis**

Applicazione di tariffa:

1. Bonus/Malus per tutte le autovetture;
2. Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori, motocicli e motocarri
3. tariffa fissa per tutti gli altri veicoli (a titolo esemplificativo e non limitativo autocarri, autoambulanze, autoveicoli ad uso speciale in genere)

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

-----

-----

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**sempre operanti**

**(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)**

### **A) CARICO E SCARICO**

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, escluse le cose in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

### **B) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054, terzo comma, del Codice Civile;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

### **C) RC DEI TRASPORTATI**

L'impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

### **D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

L'impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

### **E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) del Contraente o Società proprietaria o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
  - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L.n.285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
  - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

2) del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

#### **F) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI**

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **G) DANNI DA INQUINAMENTO**

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve essere estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta e la fermata.

#### **H) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)**

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

#### **I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO**

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

#### **L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

#### **M) VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle / carrozzine elettriche in genere durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

#### **N) GARANZIA TRAINO**

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

#### **O) SOCCORSO STRADALE - TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO - (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE)**

Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la

riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

#### **P) AUTO SOSTITUTIVA**

Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo.

Il rimborso avrà seguito solo per i giorni di fermo tecnico e comunque non oltre 10 giorni complessivi di noleggio, con il massimo per sinistro di € 750,00 ed un limite annuo per tale garanzia non superiore a € 10.000,00; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA.

## SEZIONE 2

### CONDIZIONI SPECIALI

**(operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l'assicurazione di cui all'Elenco Veicoli)  
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)**

#### **A) GARANZIE INCENDIO**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

#### **B) GARANZIA FURTO**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contraente e dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

#### **C) DANNI DA SCASSO (estensione sempre compresa ove operante la garanzia "furto" – Lettera B)**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

#### **D) DANNI DA EVENTI SOCIO – POLITICI**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

#### **E) DANNI DA EVENTI NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;
- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali,
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

#### **F) ROTTURA CRISTALLI (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE)**

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

#### **G) KASKO (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE)**

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e non, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che possa competere, ai sensi dell'Art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di **€ 15.000,00** per sinistro.

La garanzia copre inoltre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

In caso di "danno parziale", la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte solo per le parti cosiddette "non usurabili", senza tenere conto del degrado d'uso. L'ammontare del danno parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.



## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e franchigie)

### 1. Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

### 2. Onorari dei periti

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

### 3. Parcheggio e custodia

L'impresa assume a proprio carico, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

-----

LA SOCIETA'

-----

## **NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA PRESENTE SEZIONE 2**

### **A) ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE**

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa adeguerà le somme assicurate in base all'elenco che la Contraente trasmetterà alla Compagnia, nel quale potranno essere completamente azzerati alcuni valori oppure adeguati in relazione alle disposizioni fornite dal Contraente.

Il base a quanto sopra l'Impresa determinerà il nuovo premio.

### **B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata sulla rivista Eurotax o, in caso di mancata quotazione, quotazione non disponibile o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione determinata con le modalità di cui al precedente punto A) – "Adeguamento delle somme assicurate".

Agli apparecchi ed agli accessori è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo e/o mezzo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In caso di danno parziale che colpisca il mezzo assicurato non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del mezzo.

In caso di danno totale l'Impresa indennizza il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

### **ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI**

Dall'assicurazione dei rischi di cui alla sezione 2 è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività da terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto alla lettera G) – Danni da Inquinamento – afferenti le Condizioni Aggiuntive di cui alle C.G.A. della Sezione 1).

### **C - Nomina dei periti - Pagamento dell'indennizzo – Recupero delle cose rubate**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

#### **D - Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Legge Civile.

#### **E - Rinuncia al diritto di rivalsa**

La società assicuratrice in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 CC) nei confronti delle persone della cui opera il contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

-----

-----

**SPECIFICHE RELATIVE ALLE SEZIONI 1), 2)**  
**(con riferimento all'elenco veicoli" di cui all'art. 7 – Mezzi da Assicurare – delle C.G.A, Sez. 1)**

**NOTA BENE**

Il parco mezzi dell' Ente così come descritto nell'allegato di cui sopra, è aggiornato al 15.10.2018

Il suddetto parco mezzi **potrà quindi essere soggetto a modificazioni** (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.

Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione così come rappresentata al 15.10.2018

Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di veicolo, al veicolo sostituito o incluso.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

### Art. 1 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie:

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Danni a cose di terzi trasportati (Lettera F Sez. 1 Cond. Agg.)	€ 2.000,00 per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Ripristino Airbaig (Lettera H Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro del veicolo (Lettera I Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Rischio statico per rimorchi (Lettera L Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	La somma assicurata	Nessuno
Veicolo per trasporto di persone diversamente abili (Lettera M Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	La somma assicurata	Nessuno
Garanzia traino (Lettera N Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	La somma assicurata	Nessuno
Soccorso stradale traino e recupero del mezzo (Lettera O Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	Max. € 500,00= per sinistro	Nessuno
Auto sostitutiva (Lettera P Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	Max. € 750,00= per sinistro con il limite annuo di € 10.000,00	
Incendio (Lettera A Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Furto totale e parziale (Lettera B Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Danni da scasso (Lettera C Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata per furto	Nessuno
Eventi Sociopolitici (Lettera D Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Eventi atmosferici (Lettera E Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Rottura cristalli (Lettera F Sez. 2 Cond. Speciali)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Kasko (Lettera G Sez. 2 Cond. Speciali)	Max. € 15.000,00= per sinistro	Nessuno
Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica (Art. 1 Cond. Aggiuntive)	Spese immatricolazione max. € 1.000,00 per sinistro Tassa automobilistica max. 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno compreso tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto	Nessuno
Onorari dei periti (Art. 2 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000,00 per sinistro	Nessuno
Parcheggio e custodia (Art. 3 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuna

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 2 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Legge Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

Art. 3 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
Art. 4 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
Art. 7 (Norme che regolano l'Assicurazione)  
Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione)

Recesso per sinistro  
Durata del contratto – recesso annuale  
Rinvio alle norme di Legge - Foro competente  
Forma delle comunicazioni

CONTRAENTE/ASSICURATO

# ALLEGATO VEICOLI REGIONE ABRUZZO ANNO 2018

N. PROG	TARGA TELAIO	CLASSE VEICOLO	FABBRICA / TIPO	VALORE ASSICURATO CVT - 2018
1	AA065JR	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 2002 MAXI	€ 476,40
2	AG424C	MACCHINA AGRICOLA	SAME	€ 959,00
3	AG617PR	AUTOVETTURA	TOYOTA PICNIC	€ 630,00
4	AGA 598	MACCHINA OPERATRICE	TERNA	€ 12.409,00
5	AGE 470	MACCHINA OPERATRICE	BAMFORD	€ 9.155,00
6	AJZ 365	MACCHINA OPERATRICE	BOBCAT 8550	€ 16.581,00
7	AL309X	MACCHINA AGRICOLA	TRATTRICE	€ 8.516,00
8	AQ 014418	MACCHINA AGRICOLA	SAME EXPLORER	€ 615,00
9	AQ 017728	MACCHINA AGRICOLA	FIAT GEOTECH	€ 824,00
10	AS899AN	AUTOCARRO	FORD TRANSIT	€ 8.925,00
11	AX327VY	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	€ 136,00
12	BA600M	MACCHINA AGRICOLA	CNR INTERNATIONAL	€ 16.195,00
13	BC300LJ	AUTOCARRO	CITROEN BERLINGO	€ 803,00
14	BE186A	MACCHINA AGRICOLA	NEW HOLLAND	€ 15.394,00
15	BJ056HV	AUTOVETTURA	TOYOTA RAV	€ 1.320,00
16	BJ057HV	AUTOVETTURA	TOYOTA RAV	€ 1.320,00
17	BJ545VR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100	€ 520,00
18	BJ546VR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100	€ 520,00
19	BK403BA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900	€ 340,00
20	BK408BA	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	€ 671,00
21	BK409BA	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	€ 671,00
22	BR443ZG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1100	€ 775,00
23	BW146HG	AUTOVETTURA	SUZUKI MOTOR	€ 880,00
24	BW563AZ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	€ 775,00
25	BY462LB	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	€ 926,00
26	BY464LB	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	€ 585,00
27	BY472LB	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	€ 555,00
28	BY481LB	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	€ 555,00
29	BY590XV	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1.9 DIESEL 5 PORTE	€ 1.275,00
30	BY632YG	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO 166 2,4 TURBODIESEL JTD	€ 2.026,00
31	CD750WB	AUTOVETTURA	NISSAN XTRAIL	€ 2.096,00
32	CE065LR	AUTOVETTURA	LANCIA PHEDRA 2,2 TURBODIESEL JTD	€ 2.258,00
33	CE628EV	AUTOCARRO	TOYOTA HILUS 2,5 D-4D 4WD	€ 2.779,00
34	CH 041254	MACCH. AGRICOLA	TRATTRICE A 4RM	€ 690,87
35	CJ436TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00

36	CJ437TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
37	CJ438TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
38	CJ439TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
39	CJ440TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
40	CJ441TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
41	CJ442TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
42	CJ443TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
43	CJ444TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
44	CJ445TE	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200 2,5 TDI 4WD	€ 2.860,00
45	CJ982VL	AUTOVETTURA	FIAT UNO 1.5 I.E 5 PORTE	€ 1.297,00
46	CJ983VL	AUTOVETTURA	FIAT UNO 1.5 I.E 5 PORTE	€ 1.297,00
47	CJ986VL	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 TURBODIESEL JTD	€ 1.470,00
48	CJ987VL	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 TURBODIESEL JTD	€ 1.470,00
49	CJ990VL	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 TURBODIESEL JTD	€ 1.470,00
50	CL126WE	AUTOVETTURA	MITSUBISHI K90	€ 3.057,00
51	CL362HN	AUTOVETTURA	MISTUBISHI PAJERO 2,5	€ 3.057,00
52	CM694HG	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO 156 2,4 JTD	€ 2.709,00
53	CM695HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
54	CM696HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
55	CM697HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
56	CM698HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
57	CM699HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
58	CM700HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
59	CM701HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
60	CM702HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
61	CM703HG	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 DYNAMIC	€ 787,00
62	CP821PH	AUTOCARRO	MITSUBISHI PIKUP	€ 3.207,00
63	CP822PH	AUTOCARRO	MITSUBISHI PIKUP	€ 3.207,00
64	CP825PH	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 3.207,00
65	CP826PH	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 3.207,00
66	CR092RY	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CLASSIC MULTIJET	€ 1.728,00
67	CR161RY	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO CLASSIC MULTIJET	€ 1.728,00
68	CR290RY	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 JTD	€ 2.496,00
69	CT334TL	AUTOVETTURA	RENAULT JDAMH6	€ 3.278,00
70	CW492GJ	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 JTD	€ 1.922,00
71	CW493GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
72	CW494GJ	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 JTD	€ 1.922,00
73	CW495GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
74	CW496GJ	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 JTD	€ 1.922,00
75	CW497GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
76	CW498GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
77	CW499GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
78	CW500GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00



79	CW501GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
80	CW502GJ	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 JTD	€ 1.922,00
81	CW503GJ	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.084,00
82	CX144SP	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 MJT	€ 2.025,00
83	CX146SP	AUTOVETTURA	FIAT STILO	€ 2.026,00
84	CX148SP	AUTOVETTURA	FIAT STILO	€ 2.026,00
85	CX150SP	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 1.760,00
86	CX151SP	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 MJT	€ 2.026,00
87	CX152SP	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 MJT	€ 2.026,00
88	CY789TV	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1,2 ACTIVE 3 PORTE	€ 2.125,00
89	CY790TV	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1,2 ACTIVE 3 PORTE	€ 2.125,00
90	CY791TV	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO 1,2 ACTIVE 3 PORTE	€ 2.125,00
91	CZ209KN	AUTOCARRO	FIAT ULISSE	€ 4.267,00
92	DA464CR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.327,00
93	DA466CR	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.327,00
94	DB179EC	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 1.876,00
95	DB181EC	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,2 4X4	€ 2.327,00
96	DC563NF	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 MJT	€ 2.238,00
97	DC564NF	AUTOVETTURA	FIAT STILO 1,9 MJT 16V	€ 2.632,00
98	DD244ZD	AUTOVETTURA	OPEL ZAFIRA 1,9 DCTI	€ 3.771,00
99	DD805ZA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 6.800,00
100	DE247JN	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.794,00
101	DG169BL	AUTOVETTURA	TOYOTA RAV4 2,2 D4-D	€ 6.890,00
102	DG823EG	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO 159 1,9 JTDN 16V	€ 6.947,00
103	DJ314EA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,1 ACTUAL	€ 1.674,00
104	DJ316EA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.075,00
105	DJ318EA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.075,00
106	DJ319EA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.075,00
107	DJ321EA	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.075,00
108	DK887VS	AUTOVETTURA	ALFA ROMEO 159 1,9	€ 5.709,00
109	DL275TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 7.650,00
110	DL276TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.793,00
111	DL277TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.793,00
112	DL278TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
113	DL279TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
114	DL280TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
115	DL281TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
116	DL282TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
117	DL283TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
118	DL284TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
119	DL285TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
120	DL286TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00
121	DL287TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.929,00

122	DL288TP	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.802,00
123	DM000NM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.347,00
124	DM001NM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.347,00
125	DM002NM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.347,00
126	DM003NM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.347,00
127	DM377ST	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.809,00
128	DM378ST	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.802,00
129	DM379ST	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.802,00
130	DM380ST	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.802,00
131	DM381ST	AUTOCARRO	MITSUBISHI L200	€ 8.802,00
132	DM403EV	AUTOVETTURA	SUZUKY JIMMY 1,5 DDIS 4WD	€ 3.914,00
133	DM984NL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,1 ACTUAL	€ 1.860,00
134	DM985NL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,1 ACTUAL	€ 1.860,00
135	DM986NL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,1 ACTUAL	€ 1.860,00
136	DM996NL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.347,00
137	DM998NL	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.347,00
138	DS2389KL	AUTOCARRO	IVECO DAILY 50 C 15D DOPPIA C	€ 39.205,00
139	DS244MS	AUTOBUS	DUCATO MINIBUS	€ 33.150,00
140	DS317NF	AUTOVETTURA	MAZDA CX-7 2.3L MZR 16V	€ 8.692,00
141	DS840EX	AUTOCARRO	IVECO DAILY 35C15 HV 3,0	€ 10.334,00
142	DS950RV	AUTOCARRO	MERCEDES UNIMOG U,20	€ 34.307,00
143	DS951RV	AUTOCARRO	UNIMOG 020	€ 46.727,00
144	DT578PW	AUTOVETTURA	FIAT ULYSSE 2,0 MJT DYNAMIC	€ 4.500,00
145	DW091GY	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 1,9 MJT 4X4 DYNAMIC	€ 5.000,00
146	DX486CF	AUTOVETTURA	OPEL ZAFIRA 1,9 DCTI	€ 6.828,00
147	DZ874JM	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1,3 MULTIJET	€ 2.600,00
148	EA575KY	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO EVO 1,2 5 P	€ 2.600,00
149	EB298MX	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V	€ 4.000,00
150	EB508PP	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1,3	€ 4.751,00
151	EB509PP	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1,3	€ 4.751,00
152	EB510PP	AUTOVETTURA	FIAT GRANDE PUNTO 1,3	€ 4.751,00
153	EB528PP	AUTOVETTURA	FIAT BRAVO 1,6 MULTIJET	€ 5.000,00
154	EB529PP	AUTOVETTURA	FIAT BRAVO 1,6 MULTIJET	€ 5.000,00
155	EB530PP	AUTOVETTURA	FIAT BRAVO 1,6 MULTIJET	€ 5.000,00
156	EB531PP	AUTOVETTURA	FIAT BRAVO 1,6 MULTIJET	€ 5.000,00
157	ED767XJ	AUTOVETTURA	OPEL VIVARO 27 2,0 CDTI	€ 4.400,00
158	ER687KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
159	ER688KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
160	ER689KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
161	ER690KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
162	ER691KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
163	ER692KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
164	ER693KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
165	ER694KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00

166	ER695KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
167	ER696KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
168	ER697KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
169	ER698KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
170	ER699KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
171	ER700KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
172	ER701KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
173	ER702KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
174	ER703KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
175	ER704KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
176	ER705KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
177	ER706KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
178	ER707LZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
179	ER708KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
180	ER709KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
181	ER710KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
182	ER711KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
183	ER712KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
184	ER713KZ	AUTOCARRO	TATA XENON 2,2 DICOR 4X4	€ 11.541,00
185	ES562MH	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 9.000,00
186	ES564MH	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 9.000,00
187	ES594MR	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 9.884,00
188	ES595MH	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 9.000,00
189	ES598MH	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 9.000,00
190	ET752DG	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 11.541,00
191	ET753DG	AUTOVETTURA	FIAT SEDICI 2,0 MJT 16 V 4X4	€ 11.541,00
192	FE806TM	AUTOVETTURA	CITROEN JUMPER 33	€ 12.900,00
193	PE 014597	MACCHINA AGRICOLA	MOTOAGRICOLA VALPADANA	€ 1.853,00
194	PE 014598	MACCHINA AGRICOLA	MOTOAGRICOLA BETOLINI	€ 977,00
195	PE 354983	AUTOVETTURA	NISSAN TERRANO 2,7	€ 565,00
196	ZA283FP	AUTOCARRO	LAND ROVER DEFENDER 90	€ 1.587,00
197	ZA285FP	AUTOCARRO	MERCEDES LAND ROVER FREE	€ 1.587,00
198	ZA304FP	AUTOCARRO	MITSUBISHI LAND ROVER FREE	€ 1.587,00
199	ZA365XK	AUTOCARRO	LAND ROVER DEFENDER 90	€ 1.587,00
200	ZA958GA	AUTOVETTURA	LAND ROVER RANGE ROVER	€ 3.279,00
201	ZA967SX	AUTOVETTURA	MITSUBISHI PAJERO 3,2	€ 2.559,00